



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Maggio 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Comunale Piazza A. Vesi n. 6 - Gatteo, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | A |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 44457/2010 DELIBERAZIONE N. 192

COMUNE DI CASTROCARO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICO - PRIVATA, SU AREA A DESTINAZIONE URBANISTICA C1-C2, RICOMPRESA NEI COMPARTI 4 (ZONA C2) E N. 5 (ZONA C1), IN LOC. BUCANERA VIA COLOMBARINA - VIA FLAVIO BIONDO. DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 49 DEL 27.07.2009. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 35 L.R. 20/2000 E S.M.I.; ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008; DECISIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA', AI SENSI ART. 5 L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Attuativo di iniziativa pubblico - privata del Comune di Castrocaro relativo ai comparti n. 4 (C2) e n. 5 (C1), ubicato in loc. Bucanera, Via Colombarina – Via Flavio Biondo, adottato dal Comune di Castrocaro con deliberazione del Consiglio n. 49 del 27.07.2009, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in 21.08.2009 con prot. Prov.le 82935 del 24.09.2009, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Dato atto che il Comune di Castrocaro è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 68886/146;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2009;

Dato atto quindi che:

- il Piano Attuativo in oggetto riguarda un'area precedentemente classificata nel PRG, approvato con Del. G.R. n. 5.520 del 294 del 17.11.1990 e successiva variante parziale approvata con del. C.C. n. 70 del 29.09.2005, come zona di espansione residenziale (C1 e C2) soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblico – privata;
- Il PSC ha inserito tale area all'interno degli “Ambiti Urbani Consolidati” di cui all'art. A-10 della L.R. 20/2000, configurandola come “Previsione a destinazione residenziale confermata dal PRG approvato”; le misure di salvaguardia del PSC (art. 5.2) dispongono, per tali previsioni, la loro attuazione entro la data di validità del primo Piano Operativo Comunale;
- Il RUE ha classificato l'area come “porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi sulla base di comparti e/o soggette a piani attuativi del previgente PRG, recependone la disciplina previgente all'Allegato B delle norme del RUE stesso.

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano attuativo possono essere così descritti:

1) Obiettivi perseguiti dal Piano:

- la razionalizzazione del tessuto urbano che, nei perimetri frastagliati del contorno e in generale nell'organizzazione degli spazi urbani, risulta più come il frutto di aggregazioni episodiche che il risultato di un coerente disegno urbanistico;
- la ricerca di un'organizzazione spaziale tale da consentire un agevole inserimento e un corretto orientamento degli edifici, nonché una facile connessione per le trasformazioni previste nel limitrofo ambito;
- la realizzazione di una pista ciclo-pedonale tra la nuova viabilità e la via F. Biondo;
- la valorizzazione delle aree verdi con funzione ludica, di mitigazione acustica ed atmosferica e come barriere vegetazionali ed arboree di rinaturalizzazione;

2) Contenuti specifici del Piano:

- L'area, sostanzialmente pianeggiante, con una lieve pendenza nella direzione Sud-Nord, ovvero verso il fiume Montone, ha una superficie territoriale di mq. 30.428.
- Il comparto, il cui uso storico ed attuale del suolo è agricolo, è situato in località Bucanera, si inserisce in adiacenza al centro abitato, a circa 500 m. dal centro storico, nella zona Sud-Ovest di Castrocaro, verso via F. Biondo, in direzione Dovadola. Il contesto attuale è caratterizzato da un basso standard di attrezzature pubbliche di quartiere.
- Il progetto urbanistico sotto l'aspetto progettuale conferma l'impianto previsto negli elaborati di PRG, che sono stati recepiti dal R.U.E.. all'allegato B. Per i comparti n. 4 e 5 in oggetto, in particolare si prevede che la destinazione d'uso prevista per i singoli lotti sia la residenza (comparto 4); il comparto 5, in particolare è destinato a Edilizia Economica Popolare: per questo il Piano si configura di iniziativa pubblico-privata;
- Il comparto in oggetto è accessibile dalla via G. Ugolini e da via Flavio Biondo tramite la strada vicinale Colombarina. Ad esse si innesta il sistema viabilistico interno a maglia ortogonale che forma due isolati, a completamento ed ampliamento del tessuto urbano esistente. Condizioni necessarie alla trasformazione sono l'adeguamento del pertinente tratto della via Colombarina, dell'intersezione di questa con via F. Biondo e la realizzazione della connessione tra via Isonzo e la nuova viabilità.
- La viabilità di progetto prevede carreggiate di larghezza pari a m. 7.00, con fasce laterali di m. 3.50 per la realizzazione di parcheggi, alberature e relativi marciapiedi.
- Il Piano comporta la realizzazione di 19 lotti residenziali che per forma e superficie, consentiranno un agevole inserimento ed un corretto orientamento eliotermico dei fabbricati: 17 di essi verranno realizzati all'interno della zona C2; all'interno della zona C1 (PEEP) sono state individuate delle superfici fondiari elementari, all'interno delle quali organizzare liberamente i volumi (lotti 18 e 19).
- In generale il PUA conferma le destinazioni d'uso ed i parametri relativi al volume ed alla SUL indicati nella scheda normativa, ossia: distanza strade, ml. 6,00; distanza confini, ml. 5,00; altezza massima, ml. 9,00; indice fondiario max. 3,6 mc/mq; utilizzazione fondiaria max 1,2 mq/mq; superficie permeabile, 50%; piani abitabili, n.3.
- Il modello insediativo prevalente, è costituito da edifici plurifamiliari a "blocco" ed a "schiera", organizzati su tre, quattro livelli fuori terra. Le tipologie edilizie ipotizzate, vanno dall'edificio monofamiliare, a quello bi-familiare, le case a schiera e gli edifici condominiali, con tipologia a linea o a blocco, per un'altezza massima di 9 m. e tre piani abitabili. Nei lotti dal n. 1 al n. 17 è ammesso l'accorpamento, esclusivamente per "accoppiamento", degli stessi con tipologia a scelta tra il condominio in linea ed il fabbricato a schiera.

3) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del piano, ha trasmesso specifico "rapporto preliminare" avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS, come previsto dal D.lgs.152/2006 e modificato dal D.lgs. 4/2008. Tale rapporto viene svolto con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato I del decreto suddetto. La verifica dell'autorità procedente esclude la necessità di assoggettare la variante alle procedure di

VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto citato, basandosi sulle seguenti valutazioni e considerazioni:

- il PUA non influenza altri piani o programmi, rispetta le indicazioni ambientali del PTCP e le scelte progettuali sono in linea con le indicazioni dei piani ambientali settoriali;
- l'uso storico del suolo, a destinazione agricola, è stato modificato in zona di espansione residenziale (C1 e C2) dal PRG. Il sito per il suo utilizzo non risulta potenzialmente inquinante;
- l'area ricade interamente nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, zone di tutela del paesaggio fluviale, ma non è soggetta alle disposizioni dell'art. 17 c. 2;
- l'area è interessata marginalmente dalla presenza di un tratto di viabilità storica, tutelata, che coincide con la via F. Biondo;
- riguardo al sistema dei vincoli derivanti dalle infrastrutture, stabiliti dal PSC, sono presenti una fascia di rispetto Enel di M.T. E la linea di distribuzione del gas;
- l'area classificata nella Relazione Tecnica, come classe acustica II, è limitrofa ad un'area di classe acustica IV data dalla fascia di pertinenza stradale della SS67.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Richiamato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della L.R. 20/2000, per i PUA la Provincia può formulare osservazioni relativamente a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni

i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguare il Piano ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;

- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74);
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano adottato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Ciò considerando in particolare:

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata a Sud dell'abitato di Castrocaro, in zona sub-pianeggiante, interessata dalla presenza dei depositi terrazzati quaternari del Fiume Montone. Lo spessore dei depositi alluvionali, soprastanti il substrato costituito dalla formazione Marnoso – Arenacea, varia tra 3 e 5 metri. La relazione geologica non ha rilevato particolari problematiche di tipo idrogeologico, ed esclude il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. Per una prima caratterizzazione delle caratteristiche di sito, sono state effettuate prove penetrometriche statiche e un'analisi geofisica con tecnica MASW.

Considerata la difficoltà a superare i depositi ghiaiosi con le prove statiche e la non univocità di interpretazione dell'analisi MASW, allegata alla relazione, per profondità corrispondenti ad una frequenza minore di 10 Hz, ai fini di una corretta progettazione, in fase esecutiva, andrà determinata la reale profondità del substrato compatto.

Si esprime, pertanto, parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- in fase esecutiva, ai fini dell'attribuzione della corretta categoria di suolo, dovrà essere definita la reale profondità del substrato inalterato.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Nell'area di lottizzazione è presente un filare di ciliegi. Poiché lo stesso è tutelato dal PTCP (art. 10 comma 9) e dal PSC (art. 2.2, comma 9), come tale non è passibile di abbattimento. Pertanto, benché la documentazione faccia presente che le piante siano arrivate alla fine del loro ciclo produttivo, si richiama la necessità che le stesse vengano tutelate al fine di mantenerne vivo il segno che rimanda all'originaria destinazione agricola del sito. Nel rispetto delle disposizioni di PTCP e PSC il filare, nel progetto di piano attuativo potrà essere assunto quale punto di riferimento preciso per un diverso disegno del piano, magari realizzando ai suoi margini, attraverso la viabilità, una fascia di connessione tra il sistema consolidato e l'ambito limitrofo di previsione e, per questa via, col percorso fluviale. (elemento di connessione paesaggistica ed ecologica).

Si fa presente, inoltre, che dal conteggio degli standards di verde pubblico, deve essere sottratta, la quota di verde pubblico ricadente nella fascia di rispetto della linea elettrica.

E' necessario infine che venga puntualmente definita la pista ciclabile poiché non si percepisce il tracciato della stessa, che dovrà invece, essere chiaramente individuato negli elaborati, dovendo svolgere funzione di mobilità alternativa, elemento di connessione sostenibile al sistema insediativo urbano, periurbano, col parco fluviale e con le strutture che con essi possono interagire.

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione ambientale di sostenibilità

A partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto, per i Comuni che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani va riferita a quanto indicato dall'articolo 5 della stessa così come modificata.

Considerato a tal proposito che il proponente ha prodotto la documentazione con riferimento alla norma nazionale, configurandola come verifica di "assoggettabilità a VAS", nella presente valutazione ne verranno comunque assunti i contenuti, la cui valutazione finale farà tuttavia riferimento alla nuova formulazione in vigore (art. 5, L.R. 20/2000).

In considerazione del fatto che il Comune di Castrocaro, recependo l'attuazione delle previgenti previsioni del PRG all'interno del PSC e RUE (adottato), seppure con modalità transitorie, ha di fatto operato per tali parti del territorio l'adeguamento alla L.R. 20/2000, l'aspetto formale di tale pronunciamento, tuttavia, non incide sul merito delle valutazioni che seguono.

Ciò premesso, alla luce di quanto espresso nelle considerazioni di cui al punto B) soprastante, si evidenzia la necessità che il progetto urbanistico necessiti, per il profilo ambientale, delle seguenti considerazioni:

a) poiché non è stata rispettata la tutela del filare di ciliegi, come prescritto dal PSC e dal PTCP, è necessario che lo stesso, costituendo vincolo paesaggistico, non sia soppresso ma, al contrario, venga mantenuto e tutelato assumendolo a riferimento nella progettazione del Piano come elemento significativo nella ridifinizione del progetto sotto il profilo paesaggistico ed ecologico.

b) L'area destinata a verde pubblico risulta particolarmente disgregata. Data la necessità di ridisegnare parte della disposizione planimetrica del comparto per il rispetto del filare presente, è necessario ripensare la progettazione delle aree verdi, onde conseguire una maggiore aggregazione delle stesse, anche in previsione della futura realizzazione dell'ambito urbanizzabile del POC adiacente a quello in esame.

c) Data l'esiguità dell'area destinata a verde pubblico e l'eccessiva frantumazione della stessa, l'utilizzazione di buona parte di questa per la realizzazione della vasca per l'invarianza idraulica, si ritiene incongrua e distante dagli obiettivi di riqualificazione urbana che hanno motivato la realizzazione del piano, considerando a maggior ragione la funzione ecologico-ambientale che il verde svolge all'interno delle aree urbane. A tal proposito si sottolinea che, anche per una più corretta gestione delle aree pubbliche, su queste ultime dovrebbe realizzarsi l'invarianza idraulica per la laminazione di acque provenienti dalle sole superfici pubbliche e non anche private.

d) Poiché i parcheggi sono in parte sprovvisti di alberature, è necessario aumentare la qualità ecologica del piano, potenziando le alberature già previste in corrispondenza delle aree di parcheggio.

e) Dal momento che parte del verde pubblico ricade in fascia di rispetto della linea elettrica, tale verde non potrà essere destinato alla fruizione pubblica e non potrà essere conteggiato come standard.

f) Non è ben rappresentato il tracciato della pista ciclabile che dovrà essere chiaramente individuata negli elaborati cartografici, dato il suo valore di mobilità e connessione che va ad elevare il grado di sostenibilità del progetto.

g) Dovrà essere garantita la salubrità acustica ed atmosferica degli edifici più vicini all'asse di circonvallazione, sia in termini di requisiti passivi che perseguendo il massimo allontanamento dei fabbricati.

g) In merito alle tipologie edilizie scelte per la lottizzazione del comparto, pur confermando l'attinenza delle stesse alle NTA e al Regolamento Edilizio, si consiglia di accorpare, per quanto è possibile i lotti. Il modello delle abitazioni monofamiliari, infatti, comporta un consumo di suolo elevato, in contrasto con la politica più avanzata sulla salvaguardia del territorio e sulla valutazione degli effetti ambientali dovuti all'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli. L'accorpamento tipologico potrà concorrere al recupero della maggiore unitarietà degli spazi verdi pubblici e privati, l'allontanamento degli edifici più esposti agli impatti acustici ed atmosferici dell'infrastruttura stradale, aumentando la qualità insediativa del comparto in ragione della sua esclusiva destinazione residenziale.

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena. A tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in data 22.09.2009 richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

parere AUSL (prot. 0/65457/17-5-1) pervenuto in data 02.11.2009 (agli atti con prot. prov. n. 104291 del 03.11.09) che si esprime favorevolmente in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

parere ARPA, espresso in data 05.10.2009 (prot. PGFC/2009/10120), acquisito al protocollo provinciale n. 97204 del 08.10.2009, esclude la necessità di essere sottoposto a procedura di VAS. Tuttavia precisa le seguenti note: poiché "sono state segnalate, da parte dell'Ente gestore il Servizio Idrico Integrato (Hera), delle criticità in merito alla rete fognaria nera, pertanto alla Conferenza dei Servizi del 28.01.2009, Arpa ha sospeso il proprio parere in attesa della risoluzione delle criticità emerse. Pertanto si sottolinea, richiamando il DPR 6/6/2001 n. 380 e la L.R. 24/3/2000 n. 20, che l'intervento è subordinato alla realizzazione di idonea rete fognaria afferente ad un adeguato sistema di trattamento (depuratore).

Ritenuto quindi che la valutazione di sostenibilità ambientale del "*Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblico - privata, su area a destinazione urbanistica C1-C2 (Ambito di Espansione a destinazione residenziale) ricompresa nei comparti n. 4 (zona C2) e n. 5 (zona C1), in loc. Bucanera, Via Colombarina - Via Flavio Biondo*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.07.2009" possa essere superata

positivamente solo a condizione che lo stesso venga adattato ed integrato in base alle seguenti prescrizioni:

è necessario che:

- a) il filare di ciliegi, tutelato dal PTCP e dal PSC, venga mantenuto e tutelato assumendolo a riferimento nella progettazione del Piano come elemento significativo nella ridifinizione del progetto sotto il profilo paesaggistico ed ecologico;
- b) conseguire una maggiore aggregazione delle aree a verde pubblico;
- c) l'uso di spazi pubblici per laminazione sia finalizzato alla sola laminazione delle acque derivanti da impermeabilizzazione di aree pubbliche;
- d) aumentare la qualità ecologica del piano potenziando le alberature già previste in corrispondenza delle aree di parcheggio;
- e) il verde pubblico, ricadente in fascia di rispetto della linea elettrica, non sia destinato alla fruizione pubblica né sia conteggiato come standard;
- f) il tracciato della pista ciclabile sia ben rappresentato negli elaborati cartografici, ricercando le connessioni col sistema insediativo esistente e futuro;
- g) sia garantita la salubrità acustica ed atmosferica degli edifici più vicini all'asse di circonvallazione in termini di requisiti passivi che perseguendo il massimo allontanamento dei fabbricati;
- h) valutare l'opportunità di accorpare, per quanto è possibile, i lotti e le tipologie edilizie per concorrere al recupero della maggiore unitarietà degli spazi verdi pubblici e privati e all'allontanamento degli edifici più esposti agli impatti acustici ed atmosferici dell'infrastruttura stradale.

Richiamato che, per il presente piano attuativo:

- il Comune, con nota acquisita agli atti provinciali con prot. n. 112108 del 01.12.2009 ha dichiarato che sul Piano in esame, a seguito del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, la cui trasmissione alla Provincia è obbligatoria ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i..
- il presente piano attuativo non ha ancora concluso l'iter relativo all'acquisizione di tutti i pareri e gli atti d'assenso comunque denominati, in quanto non ancora pervenuto il parere di A.R.P.A., cui viene fatto sopra riferimento;

Ritenuto, visto il prolungarsi dei tempi per l'acquisizione del parere suddetto e la necessità di adeguamento del Piano derivante dalle problematiche sopra evidenziate, che non fosse opportuna una ulteriore dilatazione dei tempi di espressione delle competenze provinciali, anche in pendenza della conclusione dell'iter di acquisizione di tutti i pareri necessari al Piano attuativo, la presente proposta di conclusione della procedura è stata trasmessa al Comune per le opportune consultazioni, in analogia a quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Dato atto, quindi che

che in data 16.03.2010, la presente proposta di esito della procedura di valutazione è stata trasmessa all'Autorità procedente, il cui riscontro, ad oggi non ancora pervenuto, è stato più volte sollecitato (l'ultima sollecitazione è stata inviata in data 27.04.2009);

nel frattempo il Comune ha fatto pervenire il parere di A.R.P.A. mancante alla conclusione dell'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso necessari al PUA (agli atti con prot. Prov.le n. 30155 del 25.03.2009;

Ritenuto urgente concludere la procedura in oggetto, anche in assenza di una risposta da parte del Comune, sugli esiti della verifica di sostenibilità;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, con la seguente prescrizione:
 - In fase esecutiva, ai fini dell'attribuzione della corretta categoria di suolo, dovrà essere definita la reale profondità del substrato inalterato.;
2. Di formulare le seguenti osservazioni ai, sensi, del quarto comma dell'art. 35 della L.R. 20/2000:
 - Nell'area di lottizzazione è presente un filare di ciliegi. Poiché lo stesso è tutelato dal PTCP (art. 10 comma 9) e dal PSC (art. 2.2, comma 9), come tale non è passibile di abbattimento. Si richiama l'obbligo della sua tutela al fine di, oltre allo stato vegetativo, anche tramite sostituzione dei singoli elementi, mantenerne vivo il segno che rimanda all'originaria destinazione agricola del sito ed al suo peculiare valore paesaggistico. Nel rispetto delle disposizioni di PTCP e PSC il filare, nel progetto di piano attuativo potrà essere assunto quale punto di riferimento preciso per un diverso disegno del piano, magari realizzando ai suoi margini, attraverso la viabilità, una fascia di connessione tra il sistema consolidato e l'ambito limitrofo di previsione e, per questa via, col percorso fluviale. (elemento di connessione paesaggistica ed ecologica).
 - Dal conteggio degli standards di verde pubblico, deve essere sottratta, la quota di verde pubblico ricadente nella fascia di rispetto della linea elettrica.
 - E' necessario infine che venga puntualmente definita la pista ciclabile poiché non si percepisce il tracciato della stessa, che dovrà invece, essere chiaramente individuato negli elaborati, dovendo svolgere funzione di mobilità alternativa, elemento di connessione sostenibile al sistema insediativo urbano, periurbano, col parco fluviale e con le strutture che con essi possono interagire.
3. Di valutare positivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. Il *“Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblico - privata, su area a destinazione urbanistica C1-C2 (Ambito di Espansione a destinazione residenziale) ricompresa nei comparti n. 4 (zona C2) e n. 5 (zona C1), in loc. Bucanera, Via Colombarina - Via Flavio Biondo”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.07.2009”* a condizione che lo stesso venga adattato ed integrato in base alle seguenti prescrizioni:

- a) che il filare di ciliegi, tutelato dal PTCP e dal PSC, venga mantenuto e tutelato assumendolo a riferimento nella progettazione del Piano come elemento significante nella ridifinizione del progetto sotto il profilo paesaggistico ed ecologico;
 - b) che si consegua una maggiore aggregazione delle aree a verde pubblico;
 - c) che l'uso di spazi pubblici per laminazione sia finalizzato alla sola laminazione delle acque derivanti da impermeabilizzazione di aree pubbliche;
 - d) che venga aumentata la qualità ecologica del piano potenziando le alberature già previste in corrispondenza delle aree di parcheggio;
 - e) che il verde pubblico, ricadente in fascia di rispetto della linea elettrica, non sia destinato alla fruizione pubblica né sia conteggiato come standard;
 - f) che il tracciato della pista ciclabile sia ben rappresentato negli elaborati cartografici, ricercando le connessioni col sistema insediativo esistente e futuro;
 - g) che sia garantita la salubrità acustica ed atmosferica degli edifici più vicini all'asse di circonvallazione in termini di requisiti passivi che perseguendo il massimo allontanamento dei fabbricati;
 - h) che venga valutata l'opportunità di accorpare, per quanto è possibile, i lotti e le tipologie edilizie per concorrere al recupero della maggiore unitarietà degli spazi verdi pubblici e privati e all'allontanamento degli edifici più esposti agli impatti acustici ed atmosferici dell'infrastruttura strada.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Castrocaro Terme e T. del Sole, per il seguito di competenza, unitamente agli elaborati di Piano, debitamente firmati e timbrati (n. 42 allegati).

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 6 MAG. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

